

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

Art. 2

Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3

Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati **ai sensi dell'art. 2.**
3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Art. 4

Sanzioni per le dichiarazioni lesive

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l'autore delle dichiarazioni di cui all'art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l'ammenda da **€2.500,00** a **€50.000,00** e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h) dell'art. 14. Nella determinazione dell'entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l'idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.
3. Se la dichiarazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.
4. L'entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.
5. Le società sono punite, **ai sensi dell'art. 2**, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni.

Art. 5

Divieto di scommesse

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,

anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C..

Art. 6

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, **comma 3**, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..

Art. 7

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte

l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:

- d) la revoca del tesseramento;
- e) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a €5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- f) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- e) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.

8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;

10. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 o 7 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 8

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. **La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.**

4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.

7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere f), g), h), e i) .

8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.

9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica

Art. 9

Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società

1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.

2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni.

3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle

prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Art. 10

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, **si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da €10.000,00 a €50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da €6.000,00 a €50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da €3.000,00 a €50.000,00 per le società di Serie C**; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda **nelle misure indicate al precedente capoverso**; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.
Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida **nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma**; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la

squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, **comma 1**, lettere e), g), h).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, **ferme restando le altre sanzioni applicabili**, si applica la sanzione dell'ammenda da **€1.000,0 a €15.000,00**.

6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

Art. 11

Responsabilità delle società per fatti violenti

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui all'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con **eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C**. Qualora la società sia stata già diffidata, **ovvero in caso di fatti particolarmente gravi**, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, **ferme restando le altre sanzioni applicabili**, si applica la sanzione dell'ammenda da **€ 1.000,0 a € 15.000,00**. **Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f).**

4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

5. Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.

6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

Art. 11 bis
Violazione clausola compromissoria

1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.
2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.
Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le **seguenti** sanzioni:
 - a) **penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;**
 - b) **inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.**